RINNOVO DELLE CONVENZIONI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO INCARICATI DELLA DISTRIBUZIONE DEI VALORI BOLLATI AI RIVENDITORI SECONDARI

Art. 11 (Proroga convenzione distribuzione valori bollati rivenditori nelle Venezie)

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dal Monte dei Paschi di Siena contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati compete all'Istituto la seguente provvigione: lire 4 per cento fino ad un importo di 400 milioni; lite 3 per cento sull'importo eccedente i 400 milioni e non gli 800 milioni; lire 2,50 per cento sull'importo eccedente gli 800 milioni e non i 1.200 milioni; lire 2 per cento sull'importo eccedente i 1.200 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta al Monte dei Paschi ed alle sue dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione, salvo quanto e' convenuto col successivo art. 12.

Testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 1950, cambiato prima di entrare in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Rinnovo delle convenzioni con gli Istituti di credito incaricati della distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari
Estremi	Legge 16 dicembre 1950, n. 1022
Partizione	Proroga convenzione distribuzione valori bollati rivenditori nelle Venezie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1950

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/rinnovo-delle-convenzioni-con-gli-istituti-di-credito-incaricati/proroga-convenzione-distribuzione-valori-bollati-rivenditori-art-11/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it